

STATUTO

CONSORZIO SOCIALE COMARS SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE SAN SAVINO AR VIA
GIULIANA CIUFFONI STANGHINI 12

Numero REA: AR - 105645

Codice fiscale: 01439050517

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "B" ad
atto n. 16332 di raccolta**

Studio principale Via Garbasso 36/B - 52100 Arezzo (AR)
Studio secondario Via delle Piscine 22/A - 52040 - Civitella in Val di Chiana fraz. Pieve al Toppo (AR)
Partita IVA : 01557940515 - **Telefono** 0575411171 - **Email** studio@notaiopieraccini.it

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, Sede, Durata, Scopi

Articolo 1

E' costituito con sede a Monte San Savino (Ar) un Consorzio interprovinciale sotto forma di società cooperativa denominato "CONSORZIO SOCIALE COMARS SOCIETA' COOPERATIVA", ai sensi dell'art. 8 della legge Nazionale 381 del 8 novembre 91.

Esso potrà istituire su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre province del territorio nazionale.

Articolo 2

La durata della Consorzio è fissata al 31 dicembre 2060. L'assemblea può deliberare sulla sua proroga o sul suo anticipato scioglimento.

Articolo 3

Il Consorzio intende operare con i principi della mutualità e della solidarietà, senza scopi di lucro, si propone in via generale di concorrere allo sviluppo ed al consolidamento dell'attività degli associati, assumendone la promozione e la rappresentanza presso enti pubblici e privati al fine di organizzare la partecipazione a gare di appalto, concessioni e attività in genere sia per gli associati che in proprio.

Lo scopo sociale del Consorzio rientra nell'articolo 1, comma 1°, lettera C), della Legge 381 dell'8 novembre 1991. Il Consorzio può:

- assumere da Amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni, da qualsiasi ente pubblico o privato, l'appalto di lavori di qualsiasi genere per farli eseguire alle associate e/o in proprio.
- ricercare, ricreare, promuovere e sostenere tutte le condizioni che assicurino in ogni ambiente uno sviluppo equilibrato e completo della persona umana;
- tutelare le persone che temporaneamente o permanentemente sono in situazione di bisogno fisico, psichico, etico e sociale;
- creare e ricercare nuovi posti di lavoro sia presso privati che presso enti favorendo l'inserimento in una attività produttiva secondo le attitudini e le capacità di ciascuno.

Articolo 4

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più infra determinati, il Consorzio ha come oggetto:

a) Acquisire da enti pubblici o privati, appalti di servizi sociali, anche domiciliari, insegnamento, supporto, bidellaggio nell'ambito delle scuole pubbliche e private e quanti altri lavori possano essere utili sul piano sociale e

per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (come da art. 4 legge 381 del 8/11/91)

b) creare e gestire centri per lo svolgimento di servizi socio-sanitari ed educativi;

c) Svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate allo inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (come da art. 4 legge 381 del 8/11/91)

d) Svolgere servizi di progettazione, cooprogettazione, consulenza, formazione, tutoraggio, amministrativi, contabili, finanziari, gestionali, organizzativi nei termini e nel rispetto delle normative vigenti

Per il conseguimento degli scopi sociali il Consorzio si propone di promuovere, coordinare, gestire, sia in proprio che tramite i suoi associati, al fine di:

1) costruire, acquistare, affittare, gestire case per ferie, colonie, pensionati accoglienza e simili nonché palestre, cinema, teatri, saloni per attività in armonia con i propri fini;

2) promuovere, creare e gestire strutture e servizi educativi rivolti a persone in varie fasce d'età (asilo nido, scuole materne, ed altre scuole di ogni ordine e grado);

3) organizzare e promuovere strutture ed attività culturali del tempo libero rivolte a persone di diversa età (conferenze, cineforum, doposcuola, ecc.);

4) istituire e gestire in locali propri o presi in affitto attività commerciali in qualsiasi genere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

5) acquistare ed affittare materiali, attrezzature e mezzi di trasporto necessari per l'esercizio delle attività sociali;

6) organizzare ed offrire servizi di assistenza (a persone e cose), trasporto (a persone e cose), con le modalità da stabilire di volta in volta, nonché di svolgere attività turistica;

7) stampare giornali, libri e pubblicazioni varie nel rispetto delle leggi speciali in materia; istituire centri di diffusione libri, riviste, giornali e simili;

8) curare la formazione morale e professionale dei propri soci;

9) aderire ad associazioni, consorzi, cooperative i cui scopi sono consoni con quelli del Consorzio;

10) ricercare qualsiasi attività lavorativa sia da privati che da enti purché non contraria agli scopi sociali;

11) riunirsi con altre cooperative, associazioni, consorzi, enti per il conseguimento degli scopi sociali;

12) esplicare qualsiasi attività di carattere sociale ed economico, che sia ritenuta utile nell'interesse del conseguimento degli scopi sociali.

Sempre per il conseguimento degli scopi sociali il Consorzio potrà anche:

- 13) promuovere iniziative di carattere culturale, educativo, assistenziale, anche a domicilio e ricreativo;
- 14) assumere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni in altre attività economiche integrative, consociandosi anche con altri organismi per rendere più efficace la propria azione;
- 15) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo del Consorzio; stipulare convenzioni per prestazioni di lavoro con enti pubblici e privati e, una volta ottenute, stipulare contratti d'opera, appalti, richiesta di consulenze, nel rispetto delle leggi vigenti;
- 16) provvedere all'acquisto ed all'affitto di beni mobili ed immobili attinenti alle attività intraprese;
- 17) compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali necessarie allo sviluppo delle proprie attività;
- 18) gestire opere sociali e/o educative e/o sanitarie;
- 19) organizzare , promuovere corsi di formazione e aggiornamento;
- 20) Costituire in relazione alle disponibilità economiche, appositi accantonamenti di fondi destinati ad integrare le prestazioni pensionistiche, l'assistenza malattia infortunistica, nonché ad erogare un trattamento economico corrispondente a quello previsto dai contratti di lavoro del settore quali ferie, gratifica natalizia, indennità di anzianità, ecc.
- 21) la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- 22) ricevere e accettare donazioni, lasciti o altre liberalità destinate per essere impiegate per il raggiungimento dello scopo sociale.
- 23) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
- 24) Svolgere attività educative/ricreative
- 25) Effettuare assistenza sanitaria ospedaliera
- 26) Effettuare assistenza domiciliare e in strutture residenziali e diurne ad anziani, minori. Psicici, handicappati, tossicodipendenti ecc

27) Svolgere servizi fisioterapici, infermieristici, riabilitativi, medici e sanitari in genere;

28) Gestire comunità alloggio, alberghiere in genere;

29) Gestire RSA, Case di riposo, centri diurni, case famiglia ecc;

30) Effettuare servizi di pulizie e sanificazioni di ambienti civili e industriali di ogni genere anche con ausilio di macchinari e attrezzature, ivi compreso servizi di derattizzazione, allontanamento volatili e servizi similari;

31) Offrire servizi per l'ambiente in genere ed in particolare: gestione parchi nazionali, aree protette, ed aree attrezzate per il turismo; raccolta differenziata di ogni tipo di rifiuto solido urbano attraverso apposite attrezzature; servizi di vigilanza campestre, venatoria ed ecologica;

32) Offrire servizi di ordinaria manutenzione edile e stradale, lavori di manutenzione e tumulazioni cimiteriali;

33) Svolgere servizi di progettazione, manutenzione e custodia di spazi verdi comprese attività accessorie, nonché attività di disboscamento, potatura, prevenzione e cura di patologie vegetali, ecc.;

34) Gestire serre e vivai sia per conto proprio che per conto terzi ivi compresa la commercializzazione e vendita della produzione proveniente da tali impianti.

35) Effettuare attività di facchinaggio e traslochi svolti anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi;

36) Gestire magazzini di ogni tipo, deposito e custodia merci anche con scaffalature, rotazione materiale, inventari permanenti, imballaggi, confezionamenti, etichettature, termoretrazioni, trasporti e distribuzione; quanto sopra sia in proprio che per conto terzi;

37) Effettuare trasporti privati e per conto terzi sia di cose che di persone anche a domicilio;

38) mattazione, scuoiatura, macellazione, lavorazione, trasporto e consegna carni; abbattimenti di piante destinate alla trasformazione in cellulosa e simili;

39) Gestire parcheggi di veicoli, misuratori e simili;

40) Effettuare servizi di affissione di materiale pubblicitario, nonché recapiti per enti pubblici, privati e pubbliche amministrazioni di tutta la corrispondenza commerciale, depliant e volantini pubblicitari, circolari e stampe;

41) Gestire servizi di lettura e censimento contatori utenze acqua, gas, energia elettrica e vari;

42) Gestire servizi di portierato, bidellaggio e guardianeria in genere sia per enti privati che pubblici.

43) Organizzare e gestire convegni, ricevimenti, intrattenimenti ecc. e servizi di ristorazione sia in strutture proprie e di terzi ivi compresa la ristorazione collettiva.

44)Svolgere attività di progettazione in genere, gestione e creazione di programmi di software, hardware e siti web,
45)Effettuare attività di assemblaggio e produzione di materiali e attrezzature di ogni genere sia in proprio che per conto terzi;

46)Il Consorzio potrà altresì predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti, tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente a cooperative sociali.

- Il Consorzio potrà assumere e gestire sia direttamente, sia congiuntamente o per tramite di una più cooperative socie i lavori e servizi compresi nell'oggetto sociale.

- Il Consorzio può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

- Il Consorzio persegue i suoi scopi per mezzo delle attività e delle prestazioni personali a titolo volontario e retributivo dei soci e/o di collaboratori non soci e delle collaborazioni con altri enti, associazioni, organismi, gruppi e società.

- Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO II

Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte della società con qualità di socio, tutte le cooperative nei termini previsti dalla legge 381 del 8 Novembre 1991 che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Possono altresì essere soci società di persone o capitali pubbliche e private, costituite sotto qualsiasi forma, che siano interessate alla realizzazione dello scambio mutualistico o allo svolgimento della attività economica del Consorzio.

I soci si dividono anche in soci fondatori e soci finanziatori.

Sono soci fondatori quei soci che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale alla costituzione del Consorzio e che hanno esercitato il diritto di voto attivo alla data dell'assemblea straordinaria del 24.03.94 e che hanno definito gli scopi e il programma del Consorzio.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Può essere ammesso come socio chiunque non abbia un interesse contrastante con gli scopi del Consorzio.

Articolo 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

a) Denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, attività svolta, data di costituzione e generalità del legale rappresentante indirizzo email e di posta elettronica certificata;

b) Comunicazione del nominativo, se diverso dai legali rappresentanti a rappresentare l'aspirante socio nei confronti del Consorzio;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore a n. 20 azioni di valore nominale di euro 258,00 e al limite massimo fissato dalla legge e dal presente statuto;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i vari regolamenti interni e/o disciplinari e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 45 e seguenti del presente statuto.

f) Ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto.

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta degli amministratori in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) a contribuire al conseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione
Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Articolo 8

Possono formare oggetto di conferimento, sia in fase di costituzione della società che in fase di aumento di capitale, oltre al denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

A mero titolo esemplificativo i beni mobili e immobili, i crediti, il know-how, i diritti d'autore e il diritto di godimento di immobili.

Articolo 9

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il quale dovrà svolgerlo con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività del Consorzio.

I diritti di cui ai comma precedenti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 10

La qualità di socio si perde:

c) per cessazione dell'attività, recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, postale o a mano e/o pec alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale o, se ammesso per legge, al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 45 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e disciplinari interni o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che senza preventiva autorizzazione scritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle del Consorzio.

Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per giusta causa e nelle ipotesi appositamente indicato nel regolamento interno adottato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere

al Tribunale o, se ammesso per legge, al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 45 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 13

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata postale o a mano e/o Pec. Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 45 e seguenti del presente statuto, quando non siano per legge devolute al Tribunale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 29, comma 3, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 15

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni

mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO III

Soci Finanziatori

Articolo 16

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 del Codice Civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31/1/1992 n° 59 e i detentori di azioni di partecipazione Consorzio, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 17

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 22 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna. Ogni socio finanziatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5 (cinque).

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione Consorzio, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, c.c..

Articolo 19

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Articolo 20

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione al Consorzio il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

La delibera di emissione dei titoli può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto fra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento del Consorzio, le azioni del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili.

Fermi restando i casi stabiliti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

Articolo 21

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, il Consorzio può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti c.c. e 2526 c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Soci Sovventori

Articolo 22

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 23

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Azioni di partecipazione

Articolo 24

Con deliberazione dell'Assemblea il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento/00). Le azioni di partecipazione devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea,
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

I possessori di azioni di partecipazione sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 25

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo del Consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di

partecipazione nei confronti della Società.

TITOLO IV
Patrimonio Sociale
Articolo 26

Il patrimonio sociale è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da un minimo di 20 (venti) azioni per ciascun socio del valore nominale di Euro 258,00 (duecentocinquantotto/00). La partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalle azioni dei soci finanziatori, minimo cinque azioni per ciascun socio ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00).

c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

d) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione, destinati alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

4) dalla riserva straordinaria indivisibile;

5) dalle riserve divisibili, formate ai sensi dell'articolo 20;

6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;

7) da beni immobili e mobili;

8) da contributi;

9) da donazioni o lasciti.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento del Consorzio.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dal Consorzio nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Le riserve divisibili non possono essere distribuite ai soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Il Consorzio può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

Articolo 27

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

TITOLO V

Bilancio, Requisiti Mutualistici

Articolo 28

Il bilancio pur essendo unico, potrà constare di più conti economici gestionali, a seconda delle diverse attività svolte.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio previo esatto inventario da compilarsi entrambi con i criteri di oculata prudenza.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 32 e, successivamente, sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione nei limiti e secondo le modalità stabiliti negli articoli 16 e ss.;

f) la restante parte a riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potranno essere remunerati in misura superiore a quanto previsto dalla lettera b) del 1° comma dell'articolo 2514 del Codice Civile.

Articolo 30

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può imputare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- c) emissione di obbligazioni;
- d) emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

Assemblea

Articolo 31

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R E/O pec o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio, inviata 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa

legalmente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti; tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Articolo 32

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto;
- 3) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 23, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 4) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione;
- 5) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 6) procede alla nomina degli Amministratori;
- 7) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo;
- 8) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 9) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 11) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 12) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 29.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la

trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile, nonché per l'emissione degli strumenti finanziari.

Articolo 33

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione e regolarmente costituita e delibera nel rispetto di quanto previste dall'art. 2369 del codice civile.

È consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 34

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza dei voti, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 35

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni

sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ai soci cooperatori, nei limiti di cui all'art. 2538 c.c. oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali il Consorzio individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Articolo 36

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII

Consiglio di Amministrazione

Articolo 37

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (3) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea

ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione anche persone non socie, purché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Uno o più amministratori, possono altresì essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile salva motivata e preventiva deroga concessa dal consiglio di amministrazione.

Articolo 38

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 39

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le

volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail e/o PEC da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

È consentito l'intervento nel Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 40

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 41

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 42

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 43

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il controllo può essere affidato dall'assemblea al Collegio Sindacale, il quale in tal caso deve essere integralmente composto da revisori iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 44

Qualora non sia stato nominato il Collegio Sindacale o, se nominato non sia stato ad esso affidato il controllo, il controllo della società deve essere affidato ad un revisore il quale svolgerà il suo incarico sulla base di quanto disposto dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII

Controversie

Articolo 45

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 46 salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- 1) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- 2) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione o le dichiarazioni di recesso del socio, ove possibile in base alla compatibilità con gli articoli 2532, 2° comma e 2533, 3° comma;
- 3) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 46

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli avvocati e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, le parti possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del

contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 47

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione

Articolo 48

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 49

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di azioni di partecipazione Consorzio, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 29, quarto comma lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

Disposizioni generali e finali

Articolo 50

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 51

I principi in materia di remunerazione del capitale, di

riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 52

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato:

Gisella Sciabolini

Giacomo Pieraccini Notaio L.S..

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, che
si rilascia ad uso Registro Imprese.
Arezzo, 7 dicembre 2023 .